

REGIONE PUGLIA

AREA POLITICHE PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE,
DELLE PERSONE E DELLE PARI OPPORTUNITA'
Servizio Programmazione Assistenza Territoriale Prevenzione
Ufficio Politiche del Farmaco e dell'Emergenza/Urgenza
Tel.080 5403144/3143/3022
farmaceutica.regione@rupar.puglia.it

Prot..AOO/152/ 12453 del 15~~04~~ 2013

Alla cortese attenzione :

Direttori Generali delle ASL ed AO
Rappresentanti legali IRCCS ed EE

Ai Direttori dei Servizi farmaceutici
delle Aziende Sanitarie Locali
LORO SEDI

e p.c. Presidente Federfarma:
Regionale
Prov. BA-BR-FG-LE-TA
Federfarma Servizi
ADF

LORO SEDI
Presidente Assofarm
ROMA

Oggetto : Assistenza sanitaria integrativa per i pazienti affetti da malattie rare.

La Regione Puglia, al fine di definire indirizzi uniformi su tutto il territorio di competenza in merito alla assistenza sanitaria integrativa per i pazienti affetti da malattie rare, ha riunito in data 09.10.2013 un tavolo tecnico dal quale emerge quanto segue.

I Livelli essenziali di assistenza (Lea) sono stati definiti a livello nazionale con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001 e costituiscono l'insieme delle attività, dei servizi e delle prestazioni che il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) eroga a tutti i cittadini gratuitamente o con il pagamento di un ticket, indipendentemente dal reddito e dal luogo di residenza. In tale DPCM è prevista l'erogazione di prodotti dietetici a categorie particolari di pazienti.

In riferimento alla dispensazione dei prodotti dietetici, si fa riferimento al Decreto Ministeriale 08 giugno 2001: "Assistenza sanitaria integrativa relativa ai prodotti destinati ad una alimentazione particolare" che prevede, tra l'altro, nei livelli essenziali di assistenza sanitaria, all'art. 1, ambito di applicazione, l'erogazione dei prodotti destinati ad una

alimentazione particolare **esclusivamente** per le persone affette da malattie metaboliche congenite, fibrosi cistica o malattia fibrocistica del pancreas o mucoviscidiosi, ai sensi della legge n. 548/1993 e morbo celiaco, compresa la variante clinica della dermatite erpetiforme.

Per queste ultime due patologie la normativa nazionale e regionale è esaustiva (L.548/1993 ; DM 4 maggio 2006, DGR 424/2011 e sue integrazioni) .

Con riferimento alle malattie metaboliche, invece, preme ricordare che allo stato attuale possono essere erogati a carico del SSR **solo ed esclusivamente** i prodotti inclusi nel "Registro Nazionale degli alimenti a fini medici speciali" di cui all'art. 7, comma 1, DM 08.06.2001 consultabile sul sito del Ministero della Salute. Non sono erogabili dietetici non presenti nel Registro come già ribadito nella circolare della Regione Puglia n. 691 AOO/152 del 14/01/2010 (di cui si allega copia) , in caso di dispensazione di prodotti non compresi nel Registro i costi non saranno riconosciuti a carico del Sistema Sanitario Regionale.

Ai fini della dispensazione e fornitura di protesi, ortesi ed ausili tecnici ai disabili si ricorda che sono concedibili tutti i dispositivi riportati nel Nomenclatore Tariffario o ad esso riconducibili, come previsto dal D.M. n. 332/1999 .

Si richiede la massima divulgazione della presente a tutti gli operatori sanitari interessati ed in particolare ai clinici prescrittori, ai responsabili di distretto ed ai farmacisti responsabili dell'erogazione.


Cordialmente,

Il Responsabile P.O.
dott.ssa Maria Cristina Gattornara

Il Dirigente di Ufficio
dott.ssa Mariangela Lomastro



REGIONE PUGLIA
AREA POLITICHE PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE,
DELLE PERSONE E DELLE PARI OPPORTUNITA'
Servizio Programmazione Assistenza Territoriale Prevenzione
Ufficio Politiche del Farmaco n. 3
Tel. 080 5403144/3143/3022 fax 0805403



Al Dirigente Area Gestione
Servizio Farmaceutico
ASL BAT-TRANI

Oggetto: Erogazione farmaci HOSP1, omogeneizzati.

Si invia solo via FAX ai sensi
dell'art. 43, comma 6 DPR 445/2000

Con riferimento al quesito posto da parte di codesto Servizio con nota prot. n. 75074 del 22.12.2009, relativamente alle modalità di dispensazione di farmaci classificati HOSP1, questo Assessorato con nota prot. n. 24/2890/ATP/3 del 15.02.06 ha già fornito le precisazioni richieste, che ad ogni buon fine, valutata la recente istituzione di codesta Azienda, si ritiene utile riportare di seguito:

- I farmaci HOSP1 devono essere utilizzati esclusivamente in ambiente ospedaliero, mentre, in presenza di pazienti in ospedalizzazione domiciliare, struttura assimilabile a quella ospedaliera (es. ADI), possono essere dispensati dalle farmacie ospedaliere o dalle strutture farmaceutiche territoriali della Azienda di residenza del paziente per un impiego al domicilio dello stesso, previa assunzione di responsabilità della somministrazione del farmaco da parte del medico ospedaliero che ha in cura il paziente.

Per quanto attiene, poi, la dispensazione di omogeneizzati la Azienda deve attenersi a quanto previsto dal Registro nazionale Alimenti, pertanto, se l'omogeneizzato non è presente in detto Registro non può essere dispensato.

UB

Ufficio Politiche del Farmaco
Dott. Pietro Leod